



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 77 del 10-12-2021

Oggetto:

EMERGENZA COVID-19: APERTURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING DOMENICA 12 E 19 DICEMBRE 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:

- decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- dpcm del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- dpcm 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni

- urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"
 - decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
 - decreto-legge 22 aprile 2021 n. 22 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
 - decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";
 - decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
 - Dpcm 12 ottobre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» e "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";
 - Dpcm 26 novembre 2021 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

PRESO ATTO che l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, prevede espressamente che: *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021"*;

VISTI:

- la legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 gennaio 2007 n. 7, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;

PRESO ATTO della "Richiesta di concessione di aperture straordinarie facoltative delle attività di ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING" ricevuta in data 09/12/2021, ns. prot.n. 28599, inviata dai rappresentanti delle locali Associazioni CNA e Confartigianato specificatamente per le giornate di Domenica 12 e 19 Dicembre 2021;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 12 del 18/05/2020 avente ad oggetto: Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Ampliamento orari attività di servizi alla persona (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Istituti di bellezza, Estetista, Tatuaggio);

DATO ATTO che per le suddette attività permane l'obbligo di chiusura per i giorni 25 e 26 Dicembre e 1 e 6 Gennaio;

VISTO l'art. 50, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3.2 del Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 che riconoscono al Sindaco il potere di coordinare e di riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

PRECISATO che le seguenti disposizioni dovranno essere attuate nel rispetto dei contratti di lavoro dei dipendenti dei suddetti titolari dei servizi alla persona;

ORDINA

1. Le attività di servizio alla persona (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Istituti di bellezza, Estetista, Tatuaggio) hanno facoltà di restare aperti al pubblico anche nelle giornate di Domenica 12 e 19 Dicembre 2021, dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
2. Resta liberamente prevista la possibilità di eventuale chiusura infrasettimanale, domenicale o festiva;
3. Gli esercizi interessati provvederanno all'esposizione dell'orario modificato attraverso cartello esposto o altri mezzi idonei di informazione;
4. Le attività interessate dalla presente ordinanza dovranno attenersi alle varie prescrizioni nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19, in particolare nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo Regionale, allegato n. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020, come modificata dall'atto n. 156 del 4 agosto 2020.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alle Associazioni di categoria.

AVVERTE

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

**IL SINDACO
TOSI FABIO**